

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO BOCCHINI

Seduta del 05/05/2020

### FATTO

Il caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio ha ad oggetto l'avvenuta anticipata estinzione di un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato in data 18.03.2015 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 17.03.2016. Il ricorrente all'esito della fase del reclamo, inutilmente esperita, rispetto alle proprie pretese, adiva l'Arbitro Bancario e Finanziario al fine di veder riconosciute la propria domanda con la condanna dell'intermediario a rimborso delle commissioni non maturate per l'importo complessivo di € 4.798,46 oltre interessi e spese per l'assistenza legale.

Costitutosi, l'intermediario chiede il rigetto di ogni richiesta avanzata dal ricorrente e, nel ricostruire i rapporti intercorsi con la controparte, precisa che, nel contratto di prestito erano chiaramente ed analiticamente indicati tutti i costi e le spese spettanti ai soggetti intervenuti con distinta evidenza di quelle necessarie per l'attività precontrattuale e propedeutica all'erogazione del finanziamento, c.d. up front, e quelle rapportate alla durata del finanziamento, c.d. recurring, e che l'intermediario ha comunque riconosciuto al ricorrente in sede di estinzione anticipata. Ed infatti, nel conteggio estintivo risulta un abbuono di € 53,28 relativamente alle commissioni di gestione commisurato al periodo di rateazione non decorso e calcolato in misura proporzionale alla quota di interessi non maturata come previsto dall'Art. XI del contratto. Evidenzia, poi, che in sede di riscontro a reclamo, si era dichiarata disponibile a riconoscere, in favore del cliente, un ulteriore rimborso di € 1.482,81 per le commissioni percepite a titolo di gestione del finanziamento



e frutto di una determinazione effettuata con il criterio pro rata temporis e tenuto conto delle 73 rate residue, posto che l'estinzione anticipata era avventa in corrispondenza dell'11<sup>a</sup> rata di rimborso.

Quanto alle commissioni di accensione del finanziamento, evidenzia la natura up front delle stesse anche alla luce della dettagliata descrizione contrattuale delle attività remunerate dalle commissioni in parola, deputate alla fase di stipulazione e di "esecuzione" del contratto (dove la locuzione "esecuzione" sta per erogazione del prestito). Precisa, inoltre, che l'attività di "archiviazione della documentazione" non è rapportata alla durata del rapporto in quanto impone al mutante, indipendentemente dalla estinzione anticipata del contratto, l'obbligo legale decennale di conservazione dei dati.

Richiama sul punto la sentenza del Giudice di Pace di Noto e del GdP di Monza, oltre all'orientamento dell'ABF emerso nella decisione n. 27118/18 che ha avuto modo di precisare che la commissione di accensione è attività esauritasi con l'erogazione del prestito e, quindi, non retrocedibile.

- Eccepisce, poi, la non rimborsabilità delle provvigioni corrisposte all'agente: l'attività svolta dal soggetto incaricato è di natura up front in quanto legata alla fase preparatoria del contratto, prodromica alla stipulazione dello stesso. Tra l'altro, la somma è stata percepita da un soggetto diverso dall'intermediario che non può essere chiamato a restituire ciò che non ha mai goduto, anche in ragione a motivi di sistematicità che informano l'intero ordinamento giuridico. Senza contare - soggiunge - che gli articoli 1748 e 1755 del codice civile stabiliscono il diritto, rispettivamente, dell'agente e del mediatore a vedersi riconosciuta (per intero) la provvigione. Deposita, a tal fine, la fattura emessa dall'agente che ha collocato il contratto di finanziamento con evidenza contabile del pagamento ed il mandato conferito all'agente.

- Infine, evidenzia, di non aver richiesto, nel caso in esame, l'indennizzo di cui al comma 2 dell'art. 125 sexies del T.U.B., con l'evidente intento di non penalizzare il consumatore.

Quanto esposto non contrasta con la posizione emersa nella recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11/09/2019. Se, infatti, tale decisione venisse letta asetticamente, si configurerebbe il paradosso di ritenere rimborsabili anche le commissioni di accensione. In realtà, una più attenta e approfondita disamina della sentenza richiamata non autorizza a ritenerla vincolante né per il giudice italiano né per l'ABF, in considerazione del fatto che l'ordinamento italiano (ivi compreso quello giurisprudenziale ed arbitrale) non è in contrasto con l'interpretazione dell'art. 16. par. 1 della direttiva 2008/48/CE, per come decretata dalla Corte, a differenza del sistema polacco, nell'ambito del quale - non a caso - è sorta la necessità di sollevare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

Difatti, l'efficacia "erga omnes" delle sentenze della Corte di Giustizia va correttamente intesa nel senso che il giudice nazionale, diverso dal giudice a quo, conserva un potere di "interpretazione" della sentenza della Corte, che si concreta in primo luogo nell'individuazione della ratio decidendi della sentenza. Conseguentemente, qualora non vi fosse esatta coincidenza tra la vicenda (in seno alla quale è stata sollevata la pregiudiziale) e quella posta al suo vaglio, il giudice non sarà tenuto a uniformarsi alla decisione della Corte, ritenendola "non vincolante" rispetto al caso di specie.

Richiama, all'uopo, anche la Nota redatta dal Conciliatore bancario sottolineando la diversità tra diritto italiano e quello polacco nell'ambito del quale la sentenza Lexitor è stata pronunciata

Ciò premesso, l'intermediario ribadisce la propria disponibilità al rimborso dell'importo di € 1.482,81 ad integrazione delle commissioni di gestione oltre alla somma di € 20,00, a ristoro di quanto versato per la presentazione dell'odierno ricorso.

Di contro, chiede all'Arbitro di rigettare ogni maggiore richiesta avanzata dal ricorrente.



Con note di replica del 13/03/2020 la difesa di parte attrice contesta le difese svolte dalla convenuta nelle proprie controdeduzioni e riportandosi integralmente all'atto introduttivo del presente giudizio insiste per l'accoglimento della domanda ivi avanzata.

Con successive controrepliche l'intermediario, a sostegno delle difese già svolte, allega la sentenza del Tribunale di Monza (richiamata in sede di comparsa di costituzione e risposta) e la sentenza n. 2391/20 del Tribunale di Napoli.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto(c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019,ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:" A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i



costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo "istantanee" per gli importi appresso indicati:

- 1) la commissione dell'intermediario del credito va rimborsata per l'importo di € 815,54. Rilevano, sul punto, la partecipazione dell'agente in attività finanziaria, mandatario del finanziatore e le determinazioni recentemente condivise tra tutti i Collegi ABF.
- 2) le spese di istruttoria va rimborsata per l'importo di € 225,88

Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci recurring appresso indicate :

- 1) la commissione di accensione che, maturando progressivamente, deve essere retrocessa in misura proporzionale alla quota relativa alla durata restante del contratto per l'importo di € 2.201,02;
- 2) la commissione di gestione che, maturando progressivamente, deve essere retrocessa in misura proporzionale alla quota relativa alla durata restante del contratto per l'importo di € 1.300,11.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 4.542,55 oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO